



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/12/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 1972

L.R. 5/1997 - art. 15. Utilizzazione fondi "ecotassa". Interventi comunali di risanamento di siti inquinati o degradati.

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Rifiuti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio ff. dr. Luca Limongelli, riferisce:

"La legge regionale n. 5/1997, disciplina l'utilizzazione da parte della Regione dei fondi rivenienti dalla "ecotassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge n. 549/1995.

In particolare, l'art. 15 della l.r. n. 5/1997, prevede la destinazione del cinquanta per cento delle entrate, al netto delle risorse spettanti alle Province e dell'ammontare del fondo comunque vincolato per interventi in campo ambientale, per finanziare progetti dei Comuni singoli o associati, concernenti impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati, la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché la bonifica di siti inquinati o degradati.

Tale previsione normativa trova riscontro nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2002, con una dotazione complessiva di Euro 5.378.695,67 sul cap. di spesa 611088.

Considerato che gli interventi strutturali nel settore della gestione dei rifiuti risultano finanziati nel Por Puglia 2000 - 2006 - misura 1.8, che al finanziamento della raccolta differenziata è destinato già il fondo della "ecotassa" comunque vincolato per interventi in campo ambientale (pari al 20% della relativa entrata al netto della quota spettante alle Province), si ritiene utile ed opportuno integrare e diversificare l'azione della Regione in materia di tutela del suolo e del sottosuolo dagli inquinamenti e dal degrado attraverso la destinazione delle risorse in questione a quelle tipologie di intervento di risanamento di siti inquinati o degradati, proposti dai comuni, individuate tra quelle più urgenti per le quali risulta maggiore la richiesta da parte degli enti locali o che al momento non trovano altre fonti finanziarie di sostegno regionale.

In particolare, il programma di azione fa riferimento:

a) agli interventi per la "bonifica" dei siti degradati per abbandono essenzialmente di rifiuti inerti di demolizione o di beni ingombranti dismessi, fenomeno che interessa pressoché l'intero territorio regionale. Tali interventi spesso richiedono non tanto una vera e propria bonifica, in senso tecnico, per inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda, quanto un recupero dei siti attraverso una profonda pulizia delle aree, con destinazione dei materiali allo smaltimento in impianti autorizzati o meglio al recupero, salvo che non sia riscontrata la presenza di manufatti in amianto o rifiuti pericolosi;

b) agli interventi di caratterizzazione ex D.M. A. n. 471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di disposizioni contingibili ed urgenti, adottate in deroga alla normativa tecnica di settore ai sensi dell'art. 12 del DPR 915/82 ovvero dell'art. 13 del D.lgs. n. 22/97. Tale azione di caratterizzazione risulta infatti propedeutica e assolutamente necessaria sia per la individuazione di eventuali situazioni di contaminazioni in corso e conseguente attivazione della messa in sicurezza d'emergenza, sia, comunque, per procedere ai sensi di legge alle eventuali successive attività, ove necessarie, di messa in sicurezza definitiva o di bonifica delle aree interessate, attività queste ultime che

potranno eventualmente essere successivamente finanziate con le disponibilità finanziarie del POR Puglia;

c) a primi interventi di risanamento e pulizia di siti carsici (grotte - lame etc.) ad elevato interesse ambientale naturalistico paesaggistico, interessate da fenomeni di abbandono di rifiuti in qualche modo già confinati e facilmente rimovibili, ovvero, in caso di sversamento di rifiuti non facilmente identificabili, a interventi per la caratterizzazione ai sensi del D.M.A. n. 471/99 degli stessi siti potenzialmente inquinati.

In relazione alla linea di intervento a), la diffusione del fenomeno legato alla presenza di siti degradati da abbandono di rifiuti inerti e di beni ingombranti dismessi è tale da non consentire una stima attendibile del fabbisogno finanziario per il recupero dei siti interessati. Considerato, comunque, che le risorse disponibili risultano certamente insufficienti ad assicurare un finanziamento contributivo a tutti i comuni interessati, si rende necessario definire una soglia massima contributiva, determinata in Euro 50.000,00, al fine di consentire una sia pur minima distribuzione del sostegno finanziario regionale, nonché la individuazione dei seguenti puntuali criteri di selezione, indicati in ordine di priorità, delle istanze che potranno pervenire da parte dei comuni a seguito di avviso pubblico:

- priorità assoluta per i comuni che dimostrano di avere adottato, al 30.6.2002, specifici regolamenti comunali finalizzati ad impedire l'abbandono dei rifiuti da demolizione prodotti nell'ambito del proprio territorio;
- seconda priorità in relazione alla superficie interessata dal degrado (espressa in mq.);
- terza priorità in relazione ai volumi di materiali presenti (espressa in mc.);
- quarta priorità in relazione alla percentuale di rifiuti raccolti destinati al recupero e riutilizzo, con indicazione puntuale e successivamente dimostrata del luogo e impianto di destinazione;
- quinta priorità in relazione alla contribuzione finanziaria assicurata dal comune.

In relazione alla linea di intervento b), la stessa si configura quale specificazione dell'azione 5a della misura 1.8, in quanto è rivolta esclusivamente a finanziare i piani di caratterizzazione, formalmente approvati dai comuni interessati ai sensi del D.M.A. n. 471/99, per le aree già interessate da discariche comunali non controllata e, pertanto, si ritiene che possano essere adottate le modalità di presentazione dei piani di caratterizzazione, nonché i criteri di selezione già previsti per l'attuazione del POR Puglia - misura 1.8, azione 5a "caratterizzazione di siti inquinati", ad esclusione di quello riferito alla quota di cofinanziamento comunale, prevedendo una contribuzione massima per singolo intervento non superiore a Euro 150.000,00.

In relazione alla linea di intervento c), che si configura come linea di intervento pilota, valgono le analoghe considerazioni in termini di limitatezza delle risorse disponibili in riferimento alla diffusione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle cavità carsiche della regione, con l'aggravante della non agevole operatività degli interventi per la specifica conformazione dei siti, si rende necessario definire una soglia massima di contribuzione regionale, determinata in Euro 150.000,00. In considerazione della circostanza che l'azione si propone di finanziare o la pulizia dei siti interessati da abbandono di rifiuti già in qualche modo confinati o la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.M.A. 471/99, 1 criteri di selezione delle istanze che potranno pervenire da parte dei comuni a seguito di avviso pubblico possono essere indicati nei seguenti:

- superficie interessata dal degrado (espressa in mq.);
- profondità del sito rispetto al piano campagna (ml.);
- volumi di materiali presenti (espressa in mc.);
- eventuale contribuzione finanziaria assicurata dal comune.

Le proposte di intervento presentate in relazione alle azioni a), e c), corredate di relazione tecnico-economica illustrativa, con certificazione dei dati riferiti ai criteri di selezione e documentazione

fotografica, nonché del parere favorevole del Servizio locale di Igiene Pubblica, dovranno obbligatoriamente prevedere, pena esclusione dal finanziamento, le modalità di intervento in caso di rilevazione, in corso d'opera, della presenza di manufatti in/contenenti amianto ovvero di rifiuti pericolosi, la destinazione dei rifiuti raccolti, nonché le modalità di successiva tutela, controllo e monitoraggio del sito recuperato. Nel caso in cui i siti degradati risultassero di proprietà privata, i comuni dovranno comunque operare previa diffida e, se del caso, successiva azione in danno.

Ciascun comune potrà accedere ai finanziamenti di una unica linea di intervento.

Le risorse complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 2002, pari a Euro 5.378.695,67, possono essere assegnate allo sviluppo delle tre diverse linee di intervento, con la seguente ripartizione:

a) interventi comunali per il recupero

di siti degradati Euro 2.000.000,00;

b) interventi comunali per la caratterizzazione ex D.M. A. n. 471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di disposizioni contingibili ed urgenti

Euro 2.000.000,00;

c) interventi comunali pilota per il risanamento di siti carsici ad elevato interesse ambientale naturalistico paesaggistico Euro 1.378.695,67.

In caso di eventuali economie finanziarie realizzate nell'ambito dello sviluppo di una delle tre diverse azioni, le stesse risorse potranno essere utilizzate per il completamento delle altre azioni.

**COPERTURA FINANZIARIA** di cui alla l.r. n. 28/2001

- La spesa relativa al presente provvedimento, pari a Euro 5.378.695,97, trova copertura sul cap. di spesa 0611088 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

- All'impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera d) e lettera f) della l.r. n. 7/1997."

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Settore Ecologia;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di approvare il programma di azione, così come proposto in premessa dall'Assessore all'Ambiente, per l'utilizzazione dei fondi - quota ex art. 15 l.r. n. 5/1997 - provenienti dalla "ecotassa" per il deposito definitivo dei rifiuti in discarica ex legge 549/95, e di destinare gli stessi fondi al finanziamento di

interventi comunali per il recupero dei siti degradati per abbandono essenzialmente di rifiuti inerti da demolizione o di beni ingombranti dismessi, al finanziamento di interventi comunali per la caratterizzazione ex D.M. A. n. 471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di disposizioni contingibili ed urgenti, nonché al finanziamento di interventi comunali per il risanamento di siti carsici ad elevato interesse ambientale naturalistico paesaggistico, con le modalità, i criteri, le soglie di contribuzione e la ripartizione finanziaria indicati in premessa;

- è fatto obbligo al dirigente responsabile di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa, autorizzata con il presente provvedimento;

- di dare mandato all'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Assessorato all'Ambiente di curare l'attuazione del suddetto programma di azione, mediante l'adozione e la pubblicazione sul BURP dell'avviso rivolto ai comuni per la presentazione delle istanze finalizzate all'acquisizione del finanziamento contributivo regionale su una delle tre linee di intervento di cui al programma di azione regionale di cui al punto precedente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---

Atti di Organi monocratici regionali

---